

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1572)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CELIDONIO, ANDERLINI, CIPELLINI, BLOISE, BARDI e BERTHET**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 1971

Disciplina dei ricorsi in tema di dispensa dalla chiamata alle armi

ONOREVOLI SENATORI. — È notoriamente diffuso nella pubblica opinione il disagio e sotto certi aspetti il malcontento a causa di una oramai inveterata consuetudine e cioè quella che l'esame dei ricorsi intesi ad accertare la fondatezza delle cause previste per la concessione della esenzione dagli obblighi di leva spesso comporta un periodo di mesi, durante i quali l'avente diritto è ugualmente chiamato all'adempimento di un obbligo, che nello spirito e nella lettera della legge può anche essere non riconosciuto.

Si verifica spesso in tali casi che il cittadino debba prendere atto del riconoscimento di un suo diritto, quello all'esenzione dal servizio militare, soltanto dopo di aver già in parte adempiuto ad un obbligo, che particolari condizioni familiari, economiche o professionali non contemplano.

Si crea in tal modo una situazione davvero contraddittoria e paradossale in quanto, se quelle condizioni preesistevano, certo il riconoscimento postumo ne determina l'aggravamento in pregiudizio del cittadino, operando così una manifesta azione di ingiustizia.

Per queste considerazioni i proponenti del presente disegno di legge si propongono di porre fine alla continuità di anomale situazioni, fissando un termine ordinatorio, quello di 90 giorni, entro il quale la competente Commissione del Contenzioso militare deve procedere all'esame del ricorso contro la decisione del Consiglio militare di leva e nelle more, se dovesse intervenire la chiamata alle armi, il cittadino deve essere collocato in licenza straordinaria senza assegni.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Al cittadino, avente titolo all'esenzione dal servizio militare per un qualunque motivo previsto dal regolamento di cui al bando di chiamata alle armi, che inoltra ricorso contro la decisione del Consiglio militare di leva di competenza, deve essere data notizia dell'esito del ricorso stesso entro il termine di 90 giorni a partire dalla data dell'inoltro.

Art. 2.

Se nelle more dell'esame del ricorso dovesse intervenire la chiamata alle armi, l'interessato è collocato in licenza straordinaria senza assegni ed eventualmente in caso di reiezione del ricorso è arruolato con lo scaglione successivo a quello di appartenenza.